

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 129 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 129.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 1. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone *con le seguenti:* da attuarsi in base a priorità e criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 2. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone *con le seguenti:* finalizzati

alla valorizzazione ed alla promozione delle carni ottenute da bovini nati, allevati e macellati in Italia e da bovini di razze autoctone.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 3. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone *con le seguenti:* finalizzati alla valorizzazione ed alla promozione delle carni ottenute da allevamenti di razze bovine autoctone e delle produzioni di carni bovine realizzate nel rispetto di quanto disposto dal regolamento CEE n. 1804 del 1999.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 4. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone *con le seguenti:* finalizzati alla valorizzazione economica ed alla promozione delle carni ottenute da bovini allevati con tecniche di alimentazione e di stabulazione rispettose della loro fisiologia.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 5. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone *con le seguenti:* con particolare riguardo alla messa a punto di sistemi di tracciabilità e di certificazione

che consentano di valorizzare di carni bovine derivanti da animali nati, allevati e macellati in Italia e, in specie, delle carni prodotte da razze autoctone.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 6. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone con le seguenti: alle possibilità di utilizzo dei sistemi di tracciabilità ai fini della valorizzazione commerciali delle carni bovine nazionali e, in specie, di quelle ottenute dall'allevamento di bovini di razze autoctone.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 7. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone con le seguenti: con particolare riguardo alla diffusione di sistemi di tracciabilità che consentano di valorizzare la produzione nazionale e, in specie, quella ottenuta da razze bovine autoctone.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 8. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone con le seguenti: finalizzate alla valorizzazione delle razze bovine da

carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone attraverso la diffusione di idonei sistemi di tracciabilità.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 9. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone con le seguenti: consentendo lo svolgimento di test volontari di diagnosi rapida anche su capi macellati di età inferiore ai 30 mesi.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 10. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché con le seguenti: fondati sulla diffusione di idonei sistemi di tracciabilità, certificazione e finalizzati alla valorizzazione.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 11. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: al sostegno dei sistemi di tracciabilità nonché con le seguenti: alla diffusione di idonei sistemi di tracciabilità e di certificazione, finalizzati alla valorizzazione.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 12. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: sostegno inserire le seguenti: ed alla diffusione.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 13. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: dei sistemi di tracciabilità nonché.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

129. 14. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 110)

ARTICOLO 131 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO XX

INTERVENTI IN MATERIA
DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE
VIARIE

ART. 131.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari).

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi

sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della società Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La società Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività pre-

liminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi già approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Per le

opere da finanziare con le risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo periodo del presente comma sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.

5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato Spa effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle società interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 131 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 131.

Al comma 3, sostituire le parole: sei componenti, con le parole: cinque componenti.

Conseguentemente sopprimere le parole da: di cui nominato, fino a: della navigazione e.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di A.N.

131. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sei, con la seguente: cinque.

Conseguentemente al medesimo comma e al medesimo periodo sopprimere le parole: uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 2. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 3. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di A.N.

131. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 5. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: se non relativi, fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 6. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, sopprimere il penultimo periodo.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 7. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 8. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: e sono finalizzati al miglioramento del servizio offerto agli utenti.

Seguono compensazioni LNP.

131. 9. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 10. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Galli, Liotta.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di A.N.

131. 11. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimere il comma 5.

131. 12. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2000, con le seguenti: 1° luglio 2001.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 14. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2000, con le seguenti: 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 15. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 2000, con le seguenti: 1° luglio 2001.

131. 16. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2000, con le seguenti: 1° luglio 2000.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 17. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2000, con le seguenti: 1° settembre 2000.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 18. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nonchè nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999.

131. 19. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: neutralità fiscale, fino alle parole: e tassa, con le seguenti: riduzione fiscale pari al 50 per cento del valore delle posizioni di ristrutturazione.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 20. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: neutralità fiscale, inserire le seguenti: nella misura del 50 per cento degli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti.

Conseguentemente sopprimere le parole: e pertanto escluse da ogni imposta e tassa.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 21. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e pertanto escluse da ogni imposta e tassa.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 22. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: maggiori.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 23. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a favorire l'integrazione modale.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 24. Bosco, Chincaroni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a recuperare i sottoprodotti ed i rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 25. Bosco, Chincaroni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a garantire la pulizia dei mezzi e delle stazioni.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 26. Bosco, Chincaroni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a garantire i necessari servizi aggiuntivi.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 27. Bosco, Chincaroni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a garantire i servizi per viaggiatori con handicap.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 28. Bosco, Chincaroni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a garantire un servizio di informazioni alla clientela.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 29. Bosco, Chincaroni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati sui treni e negli impianti ferroviari.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 30. Bosco, Chincaroni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati allo sviluppo sostenibile

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 31. Bosco, Chincaroni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a ridurre l'emis-

sione di anidride carbonica e di tutte le sostanze dannose prodotte di treni diesel.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 32. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati ad impiegare razionalmente ed in modo efficiente le risorse energetiche e le materie prime.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 33. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a garantire la regolarità e la puntualità del servizio ferroviario.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 34. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione del rumore e delle vibrazioni, prodotte dall'infrastruttura ferroviaria.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 35. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a controllare sistematicamente, al fine di contenere le

emissioni, tutte le sostanze che potrebbero produrre effetti dannosi per il suolo, l'acqua e l'aria.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 36. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività produttive inserire le seguenti: e sono finalizzati a garantire la protezione e l'incolumità dei propri clienti.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

131. 37. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

131. 38. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 5, sopprimere le parole: e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

131. 39. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 5, ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: e sono finalizzati al miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario attraverso l'ammmodernamento delle infrastrutture, del materiale rotabile e dei sistemi tecnologici.

Seguono compensazioni LFNP.

131. 40. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 111)**ARTICOLO 132 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 132.**

*(Disposizioni in materia di concessioni
autostradali).*

1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.

2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilità di bilancio del Fondo centrale di garanzia.

3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 132 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 132.**

Al comma 2, sopprimere dalle parole: e per quelli in cui tale prevalenza, fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire dalle parole: la rimodulazione dei debiti conseguenti, fino alla fine del comma, con le parole: e senza aumenti delle tariffe, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi del Fondo centrale di garanzia.

132. 1. Scalia, Cento.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare fino alla fine del comma.

132. 2. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare fino a: legge 30 luglio 1990, n. 218.

132. 3. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, dopo la parola: e inserire la seguente: non.

132. 4. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo le parole: senza oneri per lo Stato, inserire le altre: e senza aumenti delle tariffe con conseguente soppressione delle parole da: con eventuali fino a: di garanzia.

**Seguono compensazioni del gruppo Partito
Rifondazione Comunista.****132. 5.** Bonato, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: oneri per lo Stato inserire le seguenti: e senza aumenti delle tariffe.

132. 6. Formenti, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi,.

132. 7. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: in qualsiasi epoca effettuati,.

132. 8. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi,.

132. 9. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: con eventuali aumenti controllati delle tariffe.

132. 10. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: e con una determinazione negoziata degli interessi,.

132. 11. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: , senza ulteriori proroghe degli anni di gestione stabiliti nelle convenzioni originarie,.

132. 12. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 112)

ARTICOLO 133 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO XXI

INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ
TERRITORIALE CON LA SICILIA

ART. 133.

*(Contributo per le spese di trasporto
alle piccole e medie imprese siciliane).*

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun anno.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della

regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 113)

ARTICOLO 136 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 136.

*(Oneri di pubblico servizio
per i servizi aerei di linea).*

1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.

2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 136 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 136.

(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea).

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui al regolamento fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

136. 1. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle e verso le regioni.

136. 2. Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Liotta.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ad una diminuzione delle tariffe aeree dei voli verso uno scalo di una regione del nord Italia ed uno scalo di una regione comprese dall'obiettivo 1 e viceversa. La riduzione delle tariffe non può essere compensata attraverso una maggiorazione delle stesse in altre tratte interne e deve comunque non pregiudicare la sicurezza e l'efficienza del vettore.

136. 3. Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Liotta.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

136. 4. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , e sono inviati per conoscenza non oltre il sessantesimo giorno

dalla data della loro applicazione alle competenti commissioni Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

136. 5. Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 114)

ARTICOLO 138 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO XXII

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE,
DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO, DI TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO AR-
TISTICO

ART. 138.

(Disposizioni relative a eventi calamitosi).

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.

3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli

interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai

rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verificano circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.

11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.

12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato

per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.

15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.

16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il « Fondo regionale di protezione civile ». Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme

delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato « Fondo regionale di protezione civile ». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge.

18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 138 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 138.

Al comma 8, sostituire le parole: interessati al servizio militare di leva, con le seguenti: soggetti ad obblighi di leva.

138. 1. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole comprese tra: le cui abitazioni, e: inagibilità totale o parziale, con le seguenti: le cui famiglie, a causa degli eventi calamitosi, abbiano subito danni rilevanti al patrimonio immobiliare o alla propria attività economica.

138. 2. Parolo, Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole da: le cui abitazioni principali, fino a: parziale o totale, con le seguenti: le cui famiglie sono state danneggiate dagli eventi calamitosi.

138. 3. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 8, sopprimere la parola: principali.

138. 4. Giancarlo Giorgetti, Parolo, Rizzi, Liotta.

Al comma 8, sostituire la parola: principali, con le seguenti: in proprietà della famiglia o concesse in affitto alla medesima.

138. 6. Giancarlo Giorgetti, Parolo, Rizzi.

Al comma 8, sostituire le parole: parziale o totale, con le seguenti: anche solo parziale.

138. 5. Giancarlo Giorgetti, Parolo, Rizzi, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole comprese tra: possono essere impiegati, e: articolo 5 della legge n. 225 del 1992 *con le seguenti:* negli anni 2001, 2002 e 2003 possono prestare il servizio militare di leva, a domanda, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, anche se già incorporati,.

138. 7. Parolo, Giancarlo Giorgetti, Parolo, Rizzi, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole: possono essere impiegati, *con le seguenti:* sono destinati all'impiego.

138. 8. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 8, sostituire le parole: dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, *con le seguenti:* dal Governo o dalla Giunta Regionale.

138. 9. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 8, sopprimere le parole: deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

138. 10. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 9, sostituire la parola: coloro, *con le seguenti:* i soldati e graduati di truppa in servizio militare di leva.

138. 11. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: rispettivi Comandi di corpo, *inserire le seguenti:* competenti, inoltrando la richiesta tramite la catena gerarchica.

138. 12. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 9, sopprimere le parole: previa convenzione.

138. 13. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 9, sopprimere le parole: delle professionalità richieste e.

138. 14. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 9, sopprimere le parole comprese tra: tenendo conto e nonché.

138. 15. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: rispettive abitazioni *aggiungere le seguenti:* Il pernottato presso le predette abitazioni non da peraltro titolo alla percezione di indennità aggiuntive.

138. 16. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: dei militari stessi *aggiungere le seguenti:* Nei casi straordinari di necessità ed urgenza il distacco avviene nel termine di una settimana dalla presentazione della domanda.

138. 17. Parolo, Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis Al distacco presso le medesime amministrazioni investite dall'emergenza possono essere ammessi, a richiesta ed in ragione delle loro specifiche competenze tecnico-operative, anche gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali di età non superiore ai 30 anni.

138. 18. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Nella convenzione di cui al comma 9, l'Amministrazione richiedente precisa l'entità del personale necessario, le qualifiche preferenziali, le aree presumibili d'impiego e di durata probabile del servizio. L'Amministrazione richiedente e l'Amministrazione della difesa individuano ed indicano nel testo della convenzione le infrastrutture fisiche, i servizi disponibili e di trasporto utilizzabili dai militari distaccati, precisando le ipotesi nelle quali viene autorizzato il pernottamento domestico dei soldati.

138. 19. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Sopprimere il comma 10.

* **138. 20.** Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Sopprimere il comma 10.

* **138. 21.** Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 10, dopo le parole: il fabbisogno delle Forze armate aggiungere le seguenti: in concomitanza con situazioni di emergenza di carattere politico-strategico.

138. 22. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 10, dopo le parole: il fabbisogno delle Forze armate aggiungere le seguenti: quale determinato dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dai provvedimenti adottati in proposito dall'Amministrazione della difesa.

138. 23. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 10, sopprimere le parole comprese tra: ovvero di quelle e da eventi calamitosi.

138. 24. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 10, dopo le parole: da eventi calamitosi aggiungere le seguenti: Il Ministro della difesa informa le Camere dell'avvenuta sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 e delle circostanze che la motivano.

138. 25. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto ciò sia possibile, anche al personale militare di truppa in ferma volontaria annuale o prefissata.

138. 26. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 11, in fine, sostituire le parole: 30 giugno con le parole: 31 dicembre.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

138. 27. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: nonché con la seguente: soprattutto.

138. 29. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: il sistema con le seguenti: gli interventi.

138. 30. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.